



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 69/28 DEL 10.12.2008

Oggetto: L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23. Aiuti per la ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 22 ottobre, del 4, 27 e 28 novembre 2008. € 22.000.000– UPB S06.04.006 – CAP. SC06.0970 - FR.)

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ricorda che a seguito delle disastrose piogge alluvionali del 22 ottobre 2008 che si sono abbattute principalmente nell'area del cagliaritano, e in particolare nel territorio di Capoterra e Sestu, dove la violenza dell'evento ha purtroppo comportato anche la perdita di vite umane, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nel territorio colpito con decreto del 31 ottobre 2008, cui ha fatto seguito l'Ordinanza dello stesso Presidente del Consiglio che ha disposto l'attuazione di interventi urgenti in materia di protezione civile.

A distanza di appena una settimana, il 4 di novembre, vaste aree delle province del Medio Campidano, di Nuoro, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, sono state investite da un altrettanto violento nubifragio che ha assunto carattere di vera e propria alluvione in diversi comuni del Medio Campidano.

Gli stessi areali sono stati investiti da una nuova e più violenta ondata di piogge torrenziali e bufere di vento nella notte tra il 27 e 28 novembre, con impatto oltremodo devastante sui centri abitati e sulle attività produttive e agricole del Medio Campidano, della Baronia e dell'Ogliastra, già fortemente compromesse dall'evento del 4 novembre.

L'Assessore fa presente che gli eventi hanno determinato consistenti fenomeni di allagamento, ruscellamento e dilavamento dei terreni agricoli, che in alcuni casi non risultano più ripristinabili; il danneggiamento delle strutture produttive agricole, come serre e tunnel, dei fabbricati e delle attrezzature aziendali; la perdita di numerosi capi di bestiame, delle scorte morte, nonché degli impianti arborei e delle colture in atto, come sta emergendo dai rilievi dei tecnici di ARGEA che stanno effettuando gli accertamenti.



Pertanto, al fine di poter beneficiare delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale destinate agli interventi di soccorso in agricoltura in caso di calamità naturali o di eventi eccezionali, una volta completati i sopralluoghi tecnici nei territori danneggiati e definite l'entità e tipologie dei danni occorsi, con successiva deliberazione sarà inoltrata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la richiesta di declaratoria dell'eccezionalità dei suddetti eventi con l'esatta delimitazione dei comuni interessati, secondo le procedure e nei termini prescritti dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 .

Poiché è ragionevole prevedere che il finanziamento statale non sarà sufficiente a compensare, se non in minima parte, tutti i danni provocati, considerato che è stata gravemente compromessa l'attività delle aziende agricole ubicate nei territori colpiti dagli eventi, come risulta da una stima provvisoria delle perdite sino ad ora accertate, l'Assessore ravvisa la necessità di attivare sin d'ora, a titolo di anticipazione dell' aiuto statale, un intervento regionale mirato prioritariamente alla ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende agricole colpite, destinando l'aiuto regionale al ripristino delle strutture aziendali e delle attrezzature agricole danneggiate ed alla ricostituzione delle scorte vive e morte disperse durante l'alluvione.

Il contributo statale sarà riservato, invece, alla compensazione della riduzione dei redditi aziendali causata dalla perdita della produzione in atto.

A tal riguardo, l'Assessore ricorda che la stessa Giunta regionale con deliberazione n. 57/2 del 23 ottobre 2008 ha previsto, tra l'altro, la concessione di aiuti alle aziende agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali del 22 ottobre, avvalendosi di una quota delle disponibilità sussistenti in conto residui della U.P.B. S06.04.006, cap. SC06.0970.

Considerato che anche gli eventi del 4 novembre e del 27/28 novembre sono da riconoscere eccezionali per la vastità dei territori interessati e per la portata dei danni che hanno causato, compresi quelli al comparto agricolo, l'Assessore rappresenta la necessità e l'opportunità che l'intervento regionale previsto dalla deliberazione n. 57/2 del 23 ottobre 2008 sia esteso anche alle aziende agricole danneggiate da queste ultime calamità.

Pertanto, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, propone:

- di delimitare i territori comunali danneggiati, una volta definito l'esito degli accertamenti tecnici tuttora in corso, con la deliberazione della Giunta regionale di richiesta al MIPAAF della declaratoria dell'eccezionalità degli eventi, secondo le procedure e nei termini prescritti dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 , al fine di poter beneficiare delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale;



- di autorizzare la concessione di un aiuto regionale per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 22 ottobre, del 4 e del 27/28 novembre 2008;
- di fissare i seguenti criteri e condizioni generali di attuazione dell'intero intervento, in armonia con gli Orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e nel rispetto del Regolamento (CE) 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001:
 1. possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'anagrafe regionale delle imprese agricole, le cui aziende, ricadenti nei territori delimitati per le piogge alluvionali del 22 ottobre, del 4 e del 27/28 novembre 2008, abbiano subito un danno accertato superiore al 30 per cento della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del Regolamento (CE) 1857/2006, secondo il quale sono assimilabili a calamità naturali le avversità atmosferiche "che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti";
 2. l'aiuto, concedibile a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1857/2006, calcolato in relazione all'entità del danno accertato ed entro i limiti disposti dalla stessa normativa comunitaria, e consentito dalle risorse finanziarie disponibili, consiste in contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80%, e del 90% nelle zone svantaggiate, dei costi ammessi per il ripristino delle strutture danneggiate e per il riacquisto delle attrezzature aziendali e ricostituzione delle scorte perdute;
 3. dall'importo dei costi ammessi a beneficiare dell' aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.

La base giuridica che consente di istituire l'aiuto è rappresentata dalla legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) che autorizza l'amministrazione regionale a concedere aiuti alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamità, avversità atmosferiche, epizootie e malattie vegetali.

Nel ricordare che i suddetti interventi rientrano nella definizione di aiuto di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, l'Assessore riferisce che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato



sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358/8 del 16 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, il quale prevede l'esenzione dall'obbligo di notifica degli stessi aiuti se attuati alle condizioni e con le modalità descritte nel regolamento stesso.

Poiché l'aiuto così articolato rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1857/2006, in quanto risulta coerente con la categoria di aiuti contemplati dall'articolo 11 e ne soddisfa le condizioni di attuazione, l'Assessore dell'Agricoltura fa presente che lo stesso non è soggetto a notifica e che potrà entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 20 del medesimo regolamento.

La copertura finanziaria dell'aiuto, fissata complessivamente in euro 22.000.000, farà carico sui residui del capitolo SC06.0970 - FR. - UPB S06.04.006 del bilancio 2008.

L'intera somma sarà trasferita ad ARGEA che nel dare attuazione all'intervento adotterà, nei limiti di quanto consentito dagli Orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal Regolamento (CE) 1857/2006, le procedure amministrative semplificate indicate dalla Giunta regionale nelle deliberazioni n. 61/1 del 6 novembre .

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale, constatato che il Direttore generale ha espresso parere favorevole di legittimità,

DELIBERA

- di delimitare i territori comunali danneggiati, una volta definito l'esito degli accertamenti tecnici tuttora in corso, con la deliberazione della Giunta regionale di richiesta al MIPAAF della declaratoria dell'eccezionalità degli eventi, secondo le procedure e nei termini prescritti dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 , al fine di poter beneficiare delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale;
- di autorizzare la concessione di un aiuto regionale per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 22 ottobre, del 4 e del 27/28 novembre 2008;
- di fissare i seguenti criteri e condizioni generali di attuazione dell'intero intervento, in armonia con gli Orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e nel rispetto del Regolamento (CE) 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del



trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001:

1. possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di commercio e nell'anagrafe regionale delle imprese agricole, le cui aziende, ricadenti nei territori delimitati per le piogge alluvionali del 22 ottobre, del 4 e del 27/28 novembre 2008, abbiano subito un danno accertato superiore al 30 per cento della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, secondo il quale sono assimilabili a calamità naturali le avversità atmosferiche "che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti";
 2. l'aiuto, concedibile a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1857/2006, calcolato in relazione all'entità del danno accertato ed entro i limiti disposti dalla stessa normativa comunitaria, e consentito dalle risorse finanziarie disponibili, consiste in contributi in conto capitale fino ad un massimo dell'80%, e del 90% nelle zone svantaggiate, dei costi ammessi per il ripristino delle strutture danneggiate e per il riacquisto delle attrezzature aziendali e ricostituzione delle scorte perdute;
 3. dall'importo dei costi ammessi a beneficiare dell'aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche .
- di autorizzare per l'attuazione dell'intervento la spesa di euro 22.000.000 mediante l'utilizzo dei residui di stanziamento disponibili nel capitolo SC06.0970 - FR della UPB S06.04.006. L'intera somma sarà trasferita ad ARGEA che nel dare attuazione all'intervento adotterà, nei limiti di quanto consentito dagli Orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal Regolamento (CE) 1857/2006, le procedure amministrative semplificate indicate dalla Giunta regionale nelle deliberazioni n. 61/1 del 6 novembre.
 - di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura affinché, sulla base degli accertamenti effettuati da Argea, sottoponga all'approvazione della Giunta i criteri di ripartizione delle risorse.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare previsto dall'articolo 23, comma 4 della L.R. 11 marzo 1998, n. 8, così come integrato e modificato dall'articolo 25 della L.R. 14 novembre 2000, n. 21.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru